

Il Dirigente Scolastico

- Visto l'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59
- Visto il Dpr 8 marzo 1999, n. 275, e, in particolare, gli artt. 8 e 9
- Visto l'art. 33, comma g, del D.M. n. 44/2001
- Visto l'art. 10 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297
- Vista la Circolare prot. n. 34029 del 27/02/2003 dell'Agenda delle Entrate, Ufficio del Direttore
- Visto il D.L. 12/07/2004, n. 168, convertito con Legge 30/07/2004, n. 191
- Vista la deliberazione del Consiglio d'Istituto n. 24 del 28/06/2005
- Vista la deliberazione del Consiglio d'Istituto n. 16 del 21/04/2008
- Vista la deliberazione del Consiglio d'Istituto n. 52 del 14/11/2008

emana

il seguente regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi per la realizzazione di progetti didattici, di formazione e di consulenza.

Regolamento per l'individuazione degli esperti.

Art. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, quali collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'art. 7, comma 6, del D. Lgv. 165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche e integrazioni.

Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli artt. 2222 e 2230 del Codice Civile.

Le scuole dell'Istituto Comprensivo possono presentare proposte di ampliamento dell'offerta formativa, da attuare sia nell'ambito delle ore curricolari che in quelle facoltativo-opzionali, per le quali si può far ricorso a persone in possesso di particolari competenze e abilità. Tali persone possono essere dipendenti del M.I.U.R. o esterne, tenendo conto di quanto previsto dal D.L. 168/2004.

Parimenti si può far ricorso ad esperti interni e/o esterni per attività di formazione rivolte al personale docente e ATA e per consulenze.

Art. 2 – INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO

Il Dirigente Scolastico verifica la congruenza con il fabbisogno dell'amministrazione individuato nel documento di programmazione, con le funzioni istituzionali, con i piani e i programmi adottati, nonché la temporaneità della necessità.

Verificata l'impossibilità di corrispondere a tale richiesta con il personale in servizio presso l'Amministrazione attraverso interpellì, decide il ricorso ad una collaborazione esterna, come definita al comma 3 dell'art. 1 del presente regolamento.

In relazione agli elementi individuati, come indicato nel precedente comma, verifica la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabilita dalla legge, determinando durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione; tutto ciò, tenuto conto soprattutto delle disponibilità di bilancio.

L'informazione, relativa alle attività individuate per le quali possono essere conferiti incarichi ad esperti esterni, viene data con la pubblicazione all'albo ufficiale dell'Istituto e sul proprio sito web.

Art. 3 – INDIVIDUAZIONE DELLE PROFESSIONALITÀ

Il Dirigente Scolastico predisponde apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:

- a. definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico*
- b. gli specifici requisiti culturali e professionali*
- c. durata dell'incarico*
- d. luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo*
- e. compenso per la prestazione e tutte le informazioni correlate (tipologia, periodicità del pagamento, trattamento fiscale e previdenziale, eventuali sospensioni della prestazione).*

Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte, oltre a un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

In ogni caso, per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'U.E.*
- b. godere dei diritti civili e politici*
- c. non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale*
- d. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali*
- e. essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. Ai sensi della normativa vigente, l'utilizzo dell'espressione "esperti di comprovata specializzazione universitaria" deve far ritenere, quale requisito minimo necessario, il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.*

Art. 4 – PROCEDURA COMPARATIVA

Il Dirigente Scolastico procede alla valutazione dei curricula presentati, avvalendosi anche dell'apporto della Giunta Esecutiva.

Per ogni curriculum si valuteranno i seguenti elementi:

- a. qualificazione professionale*
- b. esperienze già maturate*
- c. qualità delle metodologie che si intendono adottare nello svolgimento dell'incarico*
- d. eventuali e ulteriori elementi legati alla specificità dell'incarico.*

Sono escluse dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolge in maniera saltuaria e che non è riconducibile ai piani o programmi dell'Istituto.

Art. 5 – INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI

Si procede all'individuazione degli esperti che opereranno solo dopo aver avuto la certezza della copertura finanziaria per l'espletamento delle attività.

*Prioritariamente è chiamato a svolgere le attività di cui sopra il personale interno che ha dato la propria disponibilità. **Per personale interno si intendono professionisti che operano in questo Istituto Comprensivo o presso altre Istituzioni scolastiche.***

Nel caso fosse necessario ricorrere a personale esterno, la scelta terrà conto di quanto previsto all'art. 3 e al successivo art. 9.

Art. 6 – CREAZIONE DI UN ALBO INTERNO

Viene costituito un albo interno, da aggiornare annualmente, in cui è inserito il personale che dichiara di possedere particolari competenze in settori specifici dell'insegnamento e/o della formazione e/o di consulenza.

L'albo sarà suddiviso in varie categorie, per attività di insegnamento (es.: attività motorie, musicali, manipolative, creative, ...), di formazione (es.: apprendimento cooperativo, costruzione di curricoli, continuità, D. Lgs. 626, ...) e di consulenza.

L'albo sarà aggiornato annualmente nel periodo marzo-aprile e integrato a settembre con il nuovo personale entrato a far parte dell'Istituto e sarà trasmesso alle singole scuole.

Art. 7 – SCELTA DELL'ESPERTO INTERNO

Il referente del corso/progetto prenderà contatti con uno degli esperti interni per concordare l'organizzazione dell'attività (tempi, durata, ...).

Art. 8 – RICORSO AD ESPERTI ESTERNI

*Nel caso in cui nessuno del personale interno possa essere individuato per l'attuazione di particolari progetti d'insegnamento, di consulenza e/o di formazione, il D.S. si rivolgerà ad esperti esterni, **in possesso di particolare e comprovata specializzazione universitaria** correlata al contenuto della prestazione richiesta.*

Nel corso degli anni saranno creati archivi di formatori e consulenti, da interpellare in caso di necessità.

Art. 9 – CRITERI PER LA SCELTA DEGLI ESPERTI ESTERNI

Per l'individuazione degli esperti esterni, si terrà conto, nell'ordine, di:

- *valutazione del curriculum (competenze professionali, esperienze già attuate, pubblicazioni e altri titoli, ...)*
- *richiesta di un compenso meno oneroso*

Art. 10 – DURATA DEL CONTRATTO E COMPENSO AGLI ESPERTI

L'Istituto Comprensivo può derogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

Per gli esperti interni, il compenso è determinato dal CCNL. Può essere riconosciuto un importo forfetario per spese di trasporto quando la distanza tra la sede di servizio o di residenza e la sede dove si interviene in qualità di esperto è superiore a dieci chilometri. Tale importo sarà uguale a 1/5 del prezzo del carburante/chilometro.

Per gli esperti esterni, il compenso orario non potrà essere superiore a 41,32 € lordo dipendente, elevabili a max 51,65 € per i docenti universitari (D.I. n. 326/1995) per attività di didattica.

Agli esperti, interni ed esterni, potrà essere riconosciuto anche un compenso per attività di preparazione e programmazione.

Art. 11 – VALUTAZIONE FINALE

Al termine di ogni corso effettuato, nel caso in cui si fossero evidenziati elementi negativi o il rapporto qualità/prezzo non sia stato all'altezza delle aspettative, il referente del progetto attuato presenterà una breve relazione finale nella quale saranno esplicitati tali aspetti.

Il Dirigente Scolastico

- Prof. Giuseppe Abramo -